

Cognome ai figli, ecco le proposte di legge

di Maurizio Carucci

Si riapre il dibattito su quale cognome i genitori possano attribuire ai figli. Lo scorso 23 settembre la Cassazione è infatti intervenuta nuovamente a favore del diritto dei genitori, se entrambi d'accordo, a trasmettere al figlio il cognome materno. Secondo la Suprema Corte, in seguito all'approvazione, il 13 dicembre 2007, del Trattato di Lisbona, anche l'Italia dovrebbe uniformarsi ai principi fondamentali della Carta dei diritti Ue, tra i quali il divieto «di ogni discriminazione fondata sul sesso». In pratica, la prima sezione della Cassazione ha chiesto al presidente una pronuncia delle sezioni unite per rimuovere, disapplicandole, le norme italiane in contrasto con i principi del Trattato o rinviando nuovamente gli atti alla Consulta.

In Parlamento, però, ci sono alcune proposte per affrontare in via legislativa la questione. In passato erano stati presentati diversi progetti e nella scorsa legislatura l'esame di un testo normativo era giunto a buon punto, quando sono state sciolte le Camere. In questo momento sono ben sette le proposte depositate in Parlamento che intendono modificare il Codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli: cinque alla Camera e due al Senato. L'ultima è stata presentata dall'ex ministro per la Famiglia, Rosy Bindi, il 29 settembre. Qualche giorno prima, il 24 settembre era stata la volta dell'onorevole Laura Garavini (Pd) e altri. Il 15 maggio l'onorevole Jole Santelli (Pdl) ha reiterato una proposta già presentata nella XV legislatura. L'onorevole Francesco Colucci (Pdl) e altri hanno presentato alla Camera, lo scorso 12 mag-

gio, un disegno di legge; il 29 maggio è stato assegnato in sede referente alla commissione Giustizia (l'esame non è iniziato). La senatrice Donatella Poretti (Pd) e altri hanno presentato una proposta il 29 aprile; il 7 agosto è stato assegnato alla commissione Giustizia (non è iniziato l'esame). Lo scorso 29 aprile l'onorevole Siegfried Brügger (Misto) e altri hanno presentato una proposta alla Camera; il 29 maggio è stato assegnato alla commissione Giustizia (l'esame non è iniziato). La senatrice Vittoria Franco (Pd) in questa legislatura ha depositato un articolato lo scorso 29 aprile. Sulla questione del cognome ai figli, infine, la presidente della commissione bicamerale per l'infanzia, Alessandra Mussolini, ha annunciato una conferenza stampa per mercoledì 8.

Pd/Bindi

Doppio cognome in tutti i casi

«In alcuni ambiti del diritto civile e di famiglia - scrive la deputata Rosy Bindi nella relazione della sua proposta di legge - sussistono ancora disuguaglianze e discriminazioni; uno di questi è la materia del cognome dei coniugi e dei figli».

«La presente proposta di legge - spiega l'ex ministro per la Famiglia - è il frutto del lavoro, svolto nella precedente legislatura, di un'apposita Commissione di studio per l'analisi della normativa in materia di relazioni giuridiche familiari e per un più giusto diritto di famiglia», insediata presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia e composta da giuristi di chiara fama, magistrati e avvocati. Le due scelte fondamentali che con la presente proposta di legge vengono individuate sono in linea con le osservazioni sopra riportate: da un lato la regola per cui con il matrimonio, ciascun coniuge mantiene il proprio cognome (articolo 1) e dall'altro lato la norma per cui ai figli è sempre attribuito un doppio cognome, formato dal cognome del padre e da quello della madre. L'articolato contiene numerose altre disposizioni, che formano una disciplina il più possibile completa, capace di tener conto delle diverse ipotesi (figli nati fuori del matrimonio, riconoscimento successivo, adozione). In particolare, l'interesse alla conservazione dell'unità familiare è salvaguardato dalla previsione per cui il cognome dei figli è prestabilito sin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia e si mantiene uguale per tutti i figli comuni di una coppia, sia nel matrimonio che fuori dello stesso. Peraltro, ciascuno potrà scegliere quale dei suoi due cognomi trasmettere ai figli, mentre l'ordine dei cognomi sarà scelto d'accordo tra i genitori, con la previsione, in mancanza, di meccanismi sostitutivi della volontà comune».

Pd/Garavini

Libera scelta con varie opzioni

«Il progetto di una riforma delle norme in materia di cognome - si legge nella relazione del disegno di legge presentato da Laura Garavini, Marina Sereni e Sesa Amici - nasce dall'esigenza di dare pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare. Tale esigenza si evidenzia non solo nella relazione dei coniugi tra loro, ma anche rispetto ai loro figli».

«Le finalità che il presente disegno di legge si propone di raggiungere - continua la relazione - rispondono, dunque, a una duplice esigenza: affermare la pari dignità delle donne all'atto della costituzione e dello svolgimento del rapporto coniugale; estendere ai figli, sotto il profilo dell'attribuzione del cognome, il regime di parità e di dignità affermato per i genitori e tradotto in un atto di libera determinazione della loro volontà. Dopo aver riconosciuto a ciascun coniuge, infatti, il diritto di conservare il proprio cognome all'atto del matrimonio, questa proposta di legge introduce per i genitori il principio della libera scelta del cognome da attribuire ai figli, nel senso di poter optare per entrambi i cognomi, nell'ordine da loro stabilito o per il cognome di un solo genitore».

«In questo modo - si legge ancora nella relazione - si superano prima di tutto i limiti di ordine costituzionale presenti nell'attuale sistema di attribuzione del cognome dei figli, frutto di una ormai superata cultura familistica, centrata sulla consuetudinaria prevalenza del cognome dell'uomo. In secondo luogo si accolgono i ripetuti richiami della Suprema Corte che, ancora con sentenza del 6 febbraio 2006, n. 61, ammoniva il legislatore a intervenire per superare in questo campo il "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale non più coerente con i principi dell'ordinamento e dell'eguaglianza tra uomo e donna».

PdL/Santelli

Possibilità di doppio nome

«La presente proposta di legge - esordisce la relazione della deputata Santelli, prima firmataria con Armosino, Biancofiore, Cosenza, Frassinetti, Paoletti Tangheroni, Ravetto - intende contribuire a colmare l'enorme vuoto legislativo esistente in materia del cognome ai figli. La proposta prevede la possibilità per entrambi i coniugi di attribuire il doppio cognome al figlio. L'ufficiale di stato civile attribuisce d'ufficio ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, lo stesso cognome attribuito al primo. A sua volta il cittadino che assume il cognome di entrambi i genitori può trasmetterlo solo al figlio, altrimenti si creerebbe una progressione geometrica di cognomi a ogni nuova generazione».

«Notevoli passi avanti - prosegue la relazione - sono stati fatti con il nuovo diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975) rispetto alla concezione di stampo patriarcale: il mutamento delle relazioni tra uomo e donna e, quindi, nella famiglia con i figli, ha portato alla rottura di un ordine simbolico tradizionale e a un riconoscimento di parità tra i coniugi».

«L'introduzione di una normativa più rispettosa dei diritti di entrambi i coniugi - conclude - può contribuire a una migliore integrazione con la cittadinanza europea e ad adeguarsi agli altri Paesi dell'Unione europea che già permettono l'attribuzione del cognome della madre o del padre in pieno regime di eguaglianza».

PdL/Colucci

L'ordine verrà scelto dai genitori

L'obiettivo della proposta di legge che vede come primo firmatario Francesco Colucci è «quello di consentire ai genitori di attribuire il doppio cognome ai propri figli, legittimi, naturali o adottivi». «Tale riforma - si legge nella relazione - nasce su proposta dell'Associazione nazionale delle mamme, dall'esigenza di adeguare la normativa nazionale in materia di cognome dei figli alle profonde trasformazioni registratesi in campo sociale, che hanno evidenziato il progressivo abbandono del modello di famiglia di stampo patriarcale, riconosciuto dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 61 del 2006, non più coerente con i principi dell'ordinamento, con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna e con i vincoli e gli stimoli provenienti dalle fonti di diritto internazionale».

«L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, introducendo l'articolo 235-bis del codice civile - precisa la relazione - prevede l'attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori, secondo l'ordine da essi scelto, fatto salvo l'intervento dell'ufficiale dello stato civile in caso di mancato accordo tra i genitori, con l'attribuzione al figlio del cognome del padre seguito dal cognome della madre, come previsto in Spagna. Tale cognome sarà attribuito d'ufficio dall'ufficiale dello stato civile a tutti i figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, come specificato dal secondo comma del medesimo articolo. Al fine di evitare "la proliferazione dei cognomi" paventata dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 586 del 1988, il terzo comma prevede che l'individuo con il doppio cognome possa trasmettere ai propri discendenti soltanto il primo».

Pd/Poretti

Si può decidere anche d'ufficio

L'articolo 2 del disegno di legge presentato dalla senatrice Donatella Poretti - redatto in collaborazione con l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) - «offre a entrambi i coniugi l'opportunità di decidere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre o quello di entrambi. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi in ordine alfabetico. A sua volta il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori può trasmetterlo solo a un figlio, altrimenti si avrebbe una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione».

La proposta «intende modificare il codice civile in merito alla attribuzione del cognome, sia per quanto riguarda i coniugi che i figli, naturali, legittimi e adottati. Se fino a oggi il cognome dell'uomo, marito o genitore, ha sempre prevalso, persino come consuetudine anche nei casi in cui la legge taceva, come nel caso dei figli nati nell'ambito del matrimonio, è necessaria una modifica che rispecchi non solo i cambiamenti di costume avvenuti nella società, ma che prenda anche atto dell'uguaglianza uomo donna».

«Si vuole ribadire il principio della consensualità e dell'uguaglianza genitoriale nell'attribuzione del cognome - continua la relazione -. In tal senso, il nostro disegno (articolo 5, capoverso "Art. 262", secondo comma), prevede che in caso di riconoscimento tardivo e di disaccordo fra i genitori sull'aggiunta o sostituzione del nome, il cognome del primo (generalmente la madre) non può essere estromesso dal nuovo cognome, ma semmai essere seguito dallo stesso».

Misto/Brugger

Ripartire dal testo unico del Senato

«Ai figli dei genitori coniugati - si legge nell'articolo 2 della proposta di legge presentata dal deputato Siegfried Brügger - è attribuito, nell'ordine, il cognome del padre e quello della madre. Se uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome, se ne considera soltanto il primo. I coniugi possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione concordata resa all'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio o all'atto della registrazione della nascita del primo figlio, anche se nato prima del matrimonio, ma riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori».

Per l'onorevole Brügger, «la presente proposta di legge è volta a riprendere l'iter avviato la scorsa legislatura al Senato della Repubblica in materia di cognome dei figli e giunto a un testo unificato (atto Senato nn. 19-96-580, XV legislatura) sul quale era stata raggiunta l'intesa della maggior parte dei gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione». Inoltre «l'elevato numero di progetti di legge presentati nella XIV e nella XV legislatura, nonché il risultato raggiunto dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica nel novembre 2007 sul citato testo unificato largamente condiviso fanno pensare che anche in Italia i tempi siano maturi per affrontare la questione dell'uguaglianza tra uomo e donna anche rispetto alla filiazione. Nella scorsa legislatura abbiamo prediletto un sistema di attribuzione del cognome ai figli basato sulla libertà di scelta dei genitori, come avviene nei principali Paesi europei, ma intendiamo ora condividere le osservazioni mosse dall'Aula del Senato, convogliate nel ricordato testo unificato proposto il 28 novembre 2007 dal senatore Cesare Salvi, in qualità di relatore».

Pd/Franco

Prima il padre ma si può invertire

«Il presente disegno di legge - spiega la senatrice Vittoria Franco - riproduce integralmente il testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica nella XV legislatura».

«L'impostazione che era prevalsa in un primo momento in Commissione - ricorda la relazione - era ispirata a un principio di libertà dei coniugi, analogamente a quanto previsto dalla recente normativa in Germania ed in Francia, in quanto consentiva ai genitori di attribuire al figlio, secondo la loro volontà, il cognome del padre o della madre, ovvero i cognomi di entrambi nell'ordine da essi concordato. Come è noto l'Assemblea, preso atto delle molteplici riserve espresse non solo dall'opposizione, ma anche da buona parte della maggioranza sul sistema proposto, ha deciso nella seduta del 30 maggio 2007 il rinvio del disegno di legge in Commissione».

«In particolare - afferma la relazione - il nuovo testo dell'articolo 2, introducendo l'articolo 143-bis.1 nel codice civile, prevede l'attribuzione al figlio del cognome di entrambe i genitori ex lege - non più quindi secondo la volontà dei genitori stessi - stabilendo che il primo dei due cognomi sia quello del padre, salvo diversa decisione dei genitori, i quali possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione concordata resa all'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio o, in mancanza, all'atto di registrazione della nascita del primo figlio. Tale dichiarazione vale anche per i figli successivi al primo, anche se questi sia nato prima del matrimonio, ma riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Il figlio trasmetterà poi ai propri figli il primo dei suoi cognomi».

Il libro

Bando ai manuali: genitori più sereni grazie all'istinto

L'idea è buona: genitori, tornate alla "scienza dell'istinto", non date retta a parenti, amici, nonni né tanto meno a manuali e saggi vari, fate come vi sembra giusto e nove su dieci non sbaglierete. I genitori hanno una «marcia in più» e dovrebbero fidarsi di sé stessi e dell'amore che li guida nelle scelte che riguardano i propri figli. Per esempio, nessun dramma se la crescita del bebè non rientra alla perfezione nelle tabelle dei pediatri né negli standard di ciccia delle pubblicità: se il bambino sorride felice e ha un bel colorito, vuol dire che va tutto bene. Oppure non prestare ascolto a chi dice che a prenderlo troppo in braccio il piccolo «si vizia»: se le coccole fanno piacere alla mamma e al bambino, che problema c'è? Decine di altri esempi affollano il libro di Elisabetta Zocchi, giornalista esperta di prima

infanzia, dal titolo «Non leggete libri per crescere i vostri bambini» (Rizzoli, pag. 224, euro 15). Il testo cerca di smontare l'ansia di perfezione che oggi circonda i neo-genitori, incoraggiandoli a fidarsi delle loro qualità educative "naturali", spontanee, "empatiche". L'autrice fa a pezzi molti luoghi comuni che infestano la prima infanzia. Ad esempio quello della «stimolazione»: giochi, sonagli, lucette, carillon e quant'altro sono una calamità per il bebè, una sorta di accanimento pedagogico inutile e anzi dannoso. Molto meglio - si legge nel libro - una famiglia normale e affettuosa, cornice ideale per lo sviluppo dell'emotività e, di conseguenza, delle facoltà intellettive. Tutto bene? Molti sì e un (piccolo) no: perché se il libro è una lettura gradevole e incoraggiante, è però pur sempre un insieme di consigli. Insomma, un manuale... (A.Ma.)

